

Avv. PAOLO PICCOLI  
NOTAIO  
TRENTO - Via Grazioli, 79  
☎ (0461) 987103 - 236499

Repertorio n. 14381  
Atto n. 3077

ATTO COSTITUTIVO DELLA  
"ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTONIO ROSMINI"  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantatre, il ventisei ottobre in Trento, nel mio Studio,

26 ottobre 1993

Innanzi a me dott. PAOLO PICCOLI, Notaio in Trento, con Studio in via Grazioli n. 79, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,


sono presenti

- prof.ssa ROSALIA de FINIS, nata a San Severo (Foggia) il sedici luglio millenovecentoventotto e residente a Trento, via Giovanni a Prato n. 24, preside, Codice Fiscale DFN RLC 28L56 I158U;
- dott. EGIDIO FORMILAN, nato a Schio (Vicenza) il giorno otto dicembre millenovecentocinquantaquattro e residente a Trento, via dei Mille n. 27, funzionario, Codice Fiscale FRM GDE 54T08 I531Y;
- prof. ARMANDO VADAGNINI, nato a Moena il cinque luglio millenovecentoquarantadue e residente a Trento, via Stoppani n. 2, professore, Codice Fiscale VDG RND 42L05 F263P;
- dott. GUIDO LORENZI, nato a Trento il ventotto novembre millenovecentoventisei e residente a Trento, via Marsala n. 13, libero professionista, Codice Fiscale LRN GDU 26S28 L378G;
- prof. GIULIANO RIGONI, nato a Baselga di Pinè il giorno uno agosto millenovecentoquarantaquattro e residente a Trento, via Inama n. 6, professore, Codice Fiscale RGN GLN 44M01 A649R, cittadini italiani.

Comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo che, di comune accordo fra loro e con il mio consenso, rinunciano all'assistenza dei testimoni al presente atto, con il quale convengono quanto segue:

p r e m e s s o

- che fin dal 1967 opera in Trento, con sede in largo Carducci n. 24, il "Centro Culturale A. Rosmini", con lo scopo di promuovere attività culturali, sociali ed artistiche nella città di Trento e in Provincia;
- che la base associativa nel frattempo è radicalmente cambiata e che lo statuto fin qui in vigore deve essere adeguato ed integrato anche con riferimento all'entrata in vigore della Legge Provinciale dd. 13 febbraio 1992 n. 8 sul volontariato;
- che non esiste la costituzione in forma notarile;
- che occorre pertanto un atto pubblico ricognitivo dell'esistenza dell'Associazione, con il quale dare atto



**4 NOV. 1993**

Registrato a Trento addì  
al n° 3713 Mod. 69 s. I

IL DIRETTORE REGGENTE  
F.to illeggibile

Esatte L. 151.800

Lire Centocinquantaunmilaottocento

IL Cassiere Reggente  
F.to illeggibile

NOTAI ASSOCIATI  
MARCO DOLZANI - PAOLO PICCOLI - ARMANDO ROMANO

della attuale base associativa ed adottare un testo di Statuto adeguato alle esigenze della associazione.

Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, dalle costituite parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

E' costituita tra essi comparenti, una Associazione culturale denominata:

"ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTONIO ROSMINI"

ART. 2

L'Associazione ha sede in Trento, Largo Carducci n. 24.

ART. 3

Lo scopo dell'Associazione è di promuovere la crescita culturale dei propri soci e della comunità trentina mediante iniziative educative volte allo sviluppo della coscienza civile e all'ampliamento della formazione culturale.

Per realizzare tale scopo, l'Associazione, che non ha finalità di lucro, può promuovere conferenze, dibattiti e corsi di formazione; può dar vita a gruppi di studio, allestire biblioteche specializzate, organizzare manifestazioni culturali; può pubblicare notiziari, opuscoli, dispense e libri, e può effettuare ricerche e sondaggi e realizzare ogni altra iniziativa idonea al perseguimento delle proprie finalità.

In particolare, l'Associazione può promuovere e realizzare, anche in collaborazione con l'Università di Trento e con altre associazioni, enti e organismi cittadini ed extra-cittadini, tutte le iniziative e le manifestazioni ritenute più idonee per una maggiore conoscenza e divulgazione dei problemi e dei temi di carattere sociale, culturale, storico, economico, medico, psicologico, scientifico e civile che riguardino la realtà locale, nazionale e internazionale.

ART. 4

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31.12.2010 (trentuno dicembre duemiladieci) e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea ordinaria.

ART. 5

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da 2 (due) a 7 (sette) componenti, eletti dall'Assemblea tra i soci, a maggioranza relativa di voti dopo che ne ha fissato il numero.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Ai componenti il Consiglio Direttivo spetta solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi grado e specie di giurisdizione.

Egli adempie alle funzioni demandategli dalla legge e dallo Statuto.

Promuove e coordina l'attività di tutta l'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo, dispone e indirizza l'esecuzione delle deliberazioni consiliari.

La firma del Presidente, apposta sotto la ragione sociale, scritta, stampata o stampigliata, impegna validamente l'Associazione di fronte ai terzi senza necessità di ulteriori formalità.

In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce, con tutte le attribuzioni e i poteri, il Segretario.

Vengono designati quali membri del Consiglio Direttivo i signori:

- prof.ssa ROSALIA de FINIS - PRESIDENTE -
- dott. EGIDIO FORMILAN - CONSIGLIERE -
- prof. ARMANDO VADAGNINI - CONSIGLIERE -
- dott. GUIDO LORENZI - CONSIGLIERE -
- prof. GIULIANO RIGONI - CONSIGLIERE -

ART. 6

Il fondo sociale è costituito:

- a) dalle quote di adesione all'Associazione fissate in Lire 50.000.- (Lire cinquanta mila), il cui versamento deve essere effettuato all'atto della domanda di ammissione;
- b) dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- c) dai contributi di enti, di privati e di associazioni e da lasciti e donazioni.

ART. 7

L'Associazione é retta, oltre che dal presente atto costitutivo, dallo statuto che, firmato dai componenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

ART. 8

L'esercizio sociale si chiude al trentun dicembre (31.12) di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31.12.1993 (trentuno dicembre millenovecentonovantatre).

ART. 9


Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

ART. 10

I componenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato avendone già presa conoscenza.

Richiesto, io Notaio, ho ricevuto questo atto da me redatto e letto ai componenti, i quali, a mia interpellanza dichiaratolo conforme alla loro volontà, lo approvano e sottoscrivono con me Notaio.

Scritto da me Notaio e dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia in circa sei facciate di due fogli di carta bollata.



F.to: Rosalia de Finis

F.to: Egidio Formilan

F.to: Armando Vadagnini

F.to: Guido Lorenzi

F.to: Giuliano Rigoni

F.to: Paolo Piccoli (L.S.)

ALLEGATO 4 AL

REP. N° 14381/3077

Notaio Paolo Piccoli

**S T A T U T O**

**della**

**"ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTONIO ROSMINI"**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - ATTIVITA'**

**Articolo 1**

E' costituita una Associazione culturale denominata

**"ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTONIO ROSMINI"**

con sede in Trento, Largo Carducci n. 24.

La durata della Associazione è stabilita fino al 31.12.2010 (trentuno dicembre duemila dieci) e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea ordinaria.

**Articolo 2**

Lo scopo dell'Associazione è di promuovere la crescita culturale dei propri soci e della comunità trentina mediante iniziative educative volte allo sviluppo della coscienza civile e all'ampliamento della formazione culturale.

Per realizzare tale scopo, l'Associazione, che non ha finalità di lucro, può promuovere conferenze, dibattiti e corsi di formazione; può dar vita a gruppi di studio, allestire biblioteche specializzate, organizzare manifestazioni culturali; può pubblicare notiziari, opuscoli, dispense e libri, e può effettuare ricerche e sondaggi e realizzare ogni altra iniziativa idonea al perseguimento delle proprie finalità.



In particolare, l'Associazione può promuovere e realizzare, anche in collaborazione con l'Università di Trento e con altre associazioni, enti e organismi cittadini ed extra-cittadini, tutte le iniziative e le manifestazioni ritenute più idonee per una maggiore conoscenza e divulgazione dei problemi e dei temi di carattere sociale, culturale, storico, economico, medico, psicologico, scientifico e civile che riguardino la realtà locale, nazionale e internazionale.

**Articolo 3**

Per lo svolgimento della propria attività l'Associazione può dotarsi di tutte le attrezzature, macchine, mobili ed immobili utili e necessari.

A tale scopo può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili o necessarie dagli organi sociali per il migliore perseguimento dello scopo sociale.

Può anche stipulare accordi, contratti, convenzioni o realizzare altre forme di collegamento con enti pubblici e privati e Società che possono facilitare l'esercizio dell'attività sociale, con particolare riguardo alla promozione di forme di coordinamento anche federativo con istituzioni ed altre associazioni, enti e organismi culturali, al fine di facilitare i rapporti reciproci e creare tutte le sinergie necessarie per una ottimizzazione della fruizione della cultura da parte dei propri aderenti.



## TITOLO II

### SOCI

#### Articolo 4

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne facciano domanda al Consiglio Direttivo e versino la quota di adesione al fondo sociale.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo al quale spetta deliberare in merito.

#### Articolo 5

I soci hanno l'obbligo:

- a) di versare, all'atto della domanda di adesione e a norma dell'art. 4 dello Statuto, una quota di partecipazione al fondo sociale di Lire 50.000.-;
- b) di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di osservare le regole dettate dalle Istituzioni ed Associazioni alle quali l'Associazione aderisca;
- c) di cooperare al raggiungimento dei fini sociali e di astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della Associazione;
- d) di versare la quota associativa determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

#### Articolo 6

I soci hanno diritto:

- a) di partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alle elezioni degli organi sociali;
- b) di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Associazione nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- c) di prendere visione del rendiconto annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale.

#### Articolo 7

Il vincolo sociale cessa in seguito a recesso volontario, a esclusione o a morte del socio.

#### Articolo 8

Il socio che intende recedere dalla Associazione deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente al Consiglio Direttivo.

#### Articolo 9

L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che venga meno all'adempimento degli obblighi derivanti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali, o arrechi in qualunque modo danno morale o materiale alla Associazione.

Il socio escluso decade dalla data del provvedimento dall'esercizio dei diritti attivi.

## TITOLO III

### FONDO SOCIALE

#### Articolo 10

Il fondo sociale è costituito:

- a) dalle quote di adesione all'Associazione fissate in Lire 50.000.- (Lire cinquanta mila), il cui versamento deve essere effettuato all'atto della domanda di ammissione;
- b) dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- c) dai contributi di enti, di privati e di associazioni e da lasciti e donazioni.

#### TITOLO IV ORGANI SOCIALI

##### Articolo 11

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sono gratuite.

#### ASSEMBLEA DEI SOCI

##### Articolo 12

L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- eleggere il Presidente dell'Associazione e i componenti del Consiglio Direttivo dopo averne stabilito il numero;
- eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
- decidere sulla relazione morale e finanziaria annuale del Consiglio Direttivo;
- deliberare sul rendiconto preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, sottoposti a suo esame con regolare ordine del giorno dal Consiglio Direttivo oppure su richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei soci.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Associazione;
- la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.


##### Articolo 13

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria possono essere convocate dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta esso ne riconosca la necessità e devono essere convocate quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quinto dei soci, con la indicazione degli oggetti da trattare.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in luogo facilmente raggiungibile con i comuni mezzi di trasporto.

La convocazione avviene mediante avviso da esporsi nella



sede sociale e da recapitarsi ai soci a mezzo lettera ordinaria almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'Assemblea e l'ordine del giorno che sarà trattato.

#### Articolo 14

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Essa delibera a maggioranza assoluta dei votanti, salvo nei casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno due terzi di tutti i soci aventi diritto al voto. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente convocata in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto.

Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei tre quarti dei votanti, eccettuato per la nomina dei liquidatori, per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

#### Articolo 15

Hanno diritto al voto in Assemblea i soci in regola con il versamento della quota associativa annua.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano, con prova e controprova. Quando almeno un terzo dei soci presenti lo richieda, si procede per appello nominale o a scrutinio segreto.

Le elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo si fanno a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea approvi, a maggioranza dei presenti, di procedere per voto palese.

#### Articolo 16

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In sua assenza, l'Assemblea, a maggioranza, elegge fra i soci presenti chi debba presiederla.

L'Assemblea designa altresì il Segretario e due Scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dai due Scrutatori.

Nelle assemblee straordinarie fungerà da Segretario un Notaio.

Le deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, sono vincolanti per tutti i soci, anche se



assenti o dissenzienti.

### CONSIGLIO DIRETTIVO

#### Articolo 17

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da 2 a 7 componenti, eletti dall'Assemblea tra i soci, a maggioranza relativa di voti dopo che ne ha fissato il numero.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Ai componenti il Consiglio Direttivo spetta solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato.

#### Articolo 18

Qualora nel corso dell'esercizio sociale venga meno per qualunque causa uno dei membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso potrà surrogare il mancante sino alla prossima Assemblea che provvederà alla sostituzione definitiva.

#### Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della Associazione.

Esso può compiere in genere tutti gli atti e le operazioni che comunque rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizioni di legge o dello Statuto, siano espressamente riservate all'Assemblea.

Tra l'altro spetta ad esso:

- deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- deliberare l'ammontare delle quote associative annue;
- convocare le assemblee ed eseguirne le delibere;
- formulare i regolamenti interni;
- predisporre i programmi sociali;
- redigere la relazione morale e finanziaria annuale e il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea dei soci;
- assumere e licenziare il personale dipendente, fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- conferire procure sia generali che speciali;
- provvedere alla sicurezza dei crediti ed al loro sollecito incasso.

I membri del Consiglio Direttivo non hanno in quanto tali diritto a compenso; ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della Associazione, dopo deliberazione del Consiglio.

#### Articolo 20

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Segretario dell'Associazione.

Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica delle ri-



scossioni e dei pagamenti e della tenuta dei libri sociali e contabili.

#### Articolo 21

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

Esso delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza dei voti.

I membri del Consiglio Direttivo debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati, o siano interessati il coniuge, nonché i parenti od affini entro il quarto grado.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

#### Articolo 22

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi grado e specie di giurisdizione. Egli adempie alle funzioni demandategli dalla legge e dallo Statuto.

Promuove e coordina l'attività di tutta l'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo, dispone e indirizza l'esecuzione delle deliberazioni consiliari.

La firma del Presidente, apposta sotto la ragione sociale, scritta, stampata o stampigliata, impegna validamente l'Associazione di fronte ai terzi senza necessità di ulteriori formalità.

In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce, con tutte le attribuzioni e i poteri, il Segretario.

#### Articolo 23

Il Consiglio Direttivo, con proprio regolamento, può istituire filoni di attività nei diversi campi di ricerca formativo-culturale, con particolare riguardo ai filoni storico-letterario e socio-politico, nominando un coordinatore per ciascuno di essi.

#### Articolo 24

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri eletti dall'Assemblea.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e controlla la gestione contabile della Associazione.

### TITOLO VI

#### DISPOSIZIONI VARIE

#### Articolo 25

Nel caso di scioglimento della Associazione, l'Assemblea straordinaria elegge uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri e le norme della liquidazione.

Con la cessazione della Associazione, gli eventuali residui attivi del fondo sociale saranno devoluti secondo le

direttive impartite dal Consiglio Direttivo con preferenza a favore di altre associazioni di volontariato che operano con fini analoghi a quelli dell'Associazione stessa.

Articolo 26

Per quanto non contemplato nel presente statuto si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni non riconosciute.

F.to: Rosalia de Finis

F.to: Egidio Formilan

F.to: Armando Vadagnini

F.to: Guido Lorenzi

F.to: Giuliano Rigoni

F.to: Paolo Piccoli (L.S.)

*Copia conforme all'originale  
rilasciata in Trento*

*il - 5 FEB 2001*

*su 11 (undici) facciate  
in carta semplice per usi fiscali*